

**FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) CON OPZIONE DI RISCATTO**

IN VIGORE DAL 01/07/2022

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

LEGENDA

Assicurazione	<p>Si intende l'assicurazione stipulata dall'Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cura e spese (per l'intero valore del Veicolo), con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all'acquisto del Veicolo da parte dell'Utilizzatore, che dovrà coprire:</p> <p>(i) i seguenti rischi e massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> responsabilità civile (con terzi trasportati) per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore ai massimali minimi definiti dalla normativa sulle assicurazioni auto tempo per tempo vigente; furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals; furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie; responsabilità civile verso terzi; danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria; danni propri mediante copertura con polizza "Kasko", solo nei casi in cui la Concedente ne faccia richiesta all'Utilizzatore. <p>(ii) I seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> riconoscere la possibilità per l'Utilizzatore di cedere alla Concedente il credito dal medesimo vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione al verificarsi di un sinistro; notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento; consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente. <p>Il Concedente dichiara espressamente che unico beneficiario della polizza assicurativa è e sarà l'Utilizzatore.</p>
Canone Anticipato	Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall'Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto o diverso momento, comunque antecedente la Data di Decorrenza il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari.
Canoni	Si intendono i corrispettivi periodici dovuti dall'intestatario della locazione finanziaria (leasing).
Compagnia di Assicurazione	Si intende la società di assicurazioni scelta dall'Utilizzatore o dalla Concedente ed indicata, nel caso, nelle Condizioni Particolari. Nel caso di scelta da parte dell'Utilizzatore, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente.
Concedente	Si intende la società Fidelity S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano (MI), Capitale Sociale di € 130.000.000,00 - Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano N. 08437820155 - iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. "Albo Unico") al n° 37 e sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 00184 Roma - Società iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies T.U.B. al n° 10 - intermediario iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi sez. D n° iscr. D000026922 - Associata Assofin e Assilea, indirizzo di posta elettronica clienti.leasing@fiditalia.it . Fidelity S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.
Condizioni Generali	Si intendono le Condizioni Generali del Contratto.
Condizioni Particolari	Si intendono le Condizioni Particolari che, unitamente alle Condizioni Generali, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.
Conferma concessione locazione finanziaria con opzione di riscatto	Si intende la comunicazione inviata dalla Concedente, con la quale viene confermato all'Utilizzatore l'acquisto del Veicolo da parte della Concedente a suo favore.
Contratto	Si intende il Contratto di "locazione finanziaria veicoli" (leasing) a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati.
Contratto di Acquisto del Veicolo	Si intende il Contratto di compravendita stipulato tra l'Utilizzatore ed il Fornitore avente ad oggetto l'acquisto del Veicolo.
Convenzionato	Rivenditore di beni e servizi (quali l'auto) che, mediante la stipula di appositi accordi con uno più istituti finanziari, è abilitato ad intermediare prodotti di credito finalizzati all'acquisto o alla locazione finanziaria di veicoli alla propria clientela.
Corrispettivo del Contratto	Si intende il corrispettivo complessivo del Contratto di cui all'Articolo 6 (Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora) delle Condizioni Generali e come determinato nelle Condizioni Particolari.
Data di Decorrenza	Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria, che viene stabilito convenzionalmente a partire dal giorno in cui la Concedente ha effettuato il pagamento del Prezzo del Veicolo.
Delibera concessione locazione finanziaria con opzione di riscatto	Si intende la comunicazione inviata dalla Concedente, con la quale viene confermato al fornitore l'acquisto del Veicolo da parte della Concedente a favore dell'Utilizzatore.
Verbale di Consegna del Veicolo	Si intende il verbale di presa in consegna del Veicolo sottoscritto dall'Utilizzatore.
Data di Cessazione del Contratto	Si intende:
	<p>(i) per le ipotesi di cui agli Articoli 12 (Clausola risolutiva espressa) e 13 (Conseguenze della risoluzione) del Contratto, la ricezione da parte dell'Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Codi ce Civile;</p> <p>(ii) per l'ipotesi di cui all'Articolo 14 (Risoluzione consensuale del Contratto), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell'Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto;</p> <p>(iii) per le ipotesi di cui all'Articolo 15 (Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali. Diritto di recesso dell'Utilizzatore), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall'Utilizzatore relativa all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto.</p>
Durata del Contratto	Si intende il termine di Durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza.
ECOBONUS	Si intende l'incentivo per chi acquista auto ecologiche, ibride ed elettriche ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
EURIBOR	È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell'U.E., al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d'interesse ai quali le banche operanti nell'Ue cedono i depositi in prestito.

Numero Offerta

Fornitore	Si intende il/i costruttore/i e/o rivenditore/i presso cui l'Utilizzatore effettua la scelta del Veicolo.
Interessi di Mora	Per "mora dell'Utilizzatore" si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per "Interessi di Mora" ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell'Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari.
Legge	Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo del Veicolo.
Locazione Finanziaria	Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto l'obbligo di restituirlo.
Oneri	Si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti al Veicolo, al suo acquisto o al suo utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche se eventualmente anticipati dalla Concedente.
Opzione Finale di Acquisto	Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l'Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare il Veicolo al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso - ed in particolar modo all'integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente.
Parametro di Variabilità dei Canoni	Si intende l'Euribor per la durata (uno, due, tre, etc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
Parametro di Riferimento Iniziale	Si intende il valore base del Parametro di Variabilità dei Canoni, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari e previsto unicamente per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
Parti	Si intendono la Concedente e l'Utilizzatore, definiti unitariamente.
Perdita definitiva del Veicolo	Si intende, oltre alla distruzione fisica dovuta ad incidente, o furto o a incendio o a qualsiasi altra causa, anche ogni caso in cui il Veicolo risultasse non più utilizzabile oppure in cui gli oneri di ripristino e/o riparazione fossero superiori al valore commerciale del Veicolo in quel momento in modo tale da rendere il ripristino o la riparazione stessa antieconomica.
Persona politicamente esposta	Persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti, o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
Polizza Assicurativa	Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l'altro, i rischi coperti dal Contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell'Utilizzatore. Ai sensi del Contratto, indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa del Veicolo di cui all'Articolo 9.2. (Polizza Assicurativa) delle Condizioni Generali.
Prezzo del Veicolo	Si intende il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest'ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni Particolari, ovvero il Prezzo del Veicolo pattuito tra Cliente e Fornitore al lordo del valore dell'ECOBONUS riconosciuto qualora previsto nella specifica operazione di Locazione Finanziaria.
Prezzo di Opzione Finale di Acquisto	Si intende il prezzo che l'Utilizzatore deve versare alla Concedente per l'esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto del Veicolo indicato nelle Condizioni Particolari.
Spread	Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari.
TAEG/ISC	Tasso Annuo Effettivo Globale o Indicatore Sintetico di Costo - indica il costo complessivo del prodotto finanziario espresso in percentuale su base annua.
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo	Si intende il tasso d'interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell'attualizzazione dei canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto.
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing	Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso. Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
TEGM	Il Tasso Effettivo Globale Medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie ripartite in diverse classi di importo. E' rilevato trimestralmente da Banca d'Italia. I tassi medi, aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali, rappresentano la soglia limite da non superare affinché non si configuri il reato di usura. In ogni caso, la differenza tra il tasso medio e il tasso soglia non può essere superiore agli 8 punti percentuali.
Titolare effettivo	E' la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, o ne risultano beneficiari.
Uso	Si intende l'uso a cui è adibito il Veicolo così come indicato nelle Condizioni Particolari.
Utilizzatore	Si intende il soggetto, individuato nelle Condizioni Particolari, che chiede alla Concedente la concessione di un bene in locazione finanziaria.
Veicolo	Si intende il Veicolo scelto dall'Utilizzatore conformemente alle proprie esigenze, sia per quanto concerne la casa costruttrice che le qualità e caratteristiche tecniche, gli accessori, optional e allestimenti, così come meglio descritto nelle Condizioni Particolari.

Numero Offerta

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SU FIDITALIA S.P.A

Fiditalia S.p.A. è un intermediario finanziario con sede in via G. Silva, 34 - 20149 Milano Tel. +39 02.4301.1 Fax +39 02.4301.24.00 - www.fiditalia.it - Società a Socio Unico - Capitale Sociale € 130.000.000,00 I.V. - Cod. Fiscale. P.Iva e Registro Imprese Milano n. 08437820155 - iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. "Albo Unico") al n° 37 e sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 00184 Roma - Società iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies T.U.B. al n° 10 - intermediario iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi sez. D n° iscr. D000026922 - Associata Assofin e Assilea, indirizzo di posta elettronica clienti.leasing@fiditalia.it. Fiditalia S.p.a. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.

SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Indicare i dati e la qualifica del Fornitore del Veicolo – Convenzionato Dati del soggetto convenzionato con Fiditalia S.p.A. che provvede all'offerta:

Dati del soggetto convenzionato con Fiditalia S.p.A. che provvede all'offerta:

	Indirizzo			
	Codice Fiscale		Partita IVA	
	CCIAA		Data iscrizione	
	E-mail		Tel	
	Codice Identificativo			

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto l'obbligo di restituirlo.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell'Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziari.

Sul piano contrattuale l'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; da altro lato, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento e, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico - finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso.

Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a Canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, Prezzo dell'Opzione Finale di Acquisto, periodicità dei pagamenti, etc. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	TAN massimo praticato
fino a Euro 25.000,00	11,00 %
oltre Euro 25.000,00	11,00 %

Il "Tasso Leasing" concretamente proposto all'Utilizzatore sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.

Lo "spread massimo applicabile", in caso di canone indicizzato, è pari a 12 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.

Il "tasso effettivo globale medio", ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. 7 Marzo 1996 n. 108 (c.d. "legge antiusura") ed è pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Utilizzatore potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell'Articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108, nonché al sito internet di Fiditalia S.p.A.: www.fiditalia.it.

In caso di offerta fuori sede viene consegnato all'Utilizzatore anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).

Numero Offerta

Il **“Corrispettivo del Contratto”**, complessivamente a carico dell'Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma del: Canone Anticipato dei Canoni, nonché dei Premi assicurativi se presenti, e di tutti gli oneri commessi all'operazione come indicati nelle Condizioni Generali di Contratto. Con riferimento al **Canone Anticipato**: l'Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.

Con riferimento ai **Canoni**: con periodicità mensile, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.

Indicizzazione

Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l'importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente alla variazione del tasso Euribor a 3 (tre) mesi/360, pubblicato dall'European Money Markets Institute (EMMI) l'ultimo giorno lavorativo utile del trimestre precedente a quello di indicizzazione, con arrotondamento al centesimo superiore o inferiore qualora la terza cifra sia diversa da zero, o da intendersi pari a zero qualora il suddetto tasso fosse negativo.

I Canoni saranno ricalcolati in funzione della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro di Variabilità dei Canoni, come descritto nelle condizioni particolari di Contratto, rilevata per valuta il 31 dicembre per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo, il 31 marzo per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno, il 30 giugno per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre ed il 30 settembre per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo la seguente formula:

$$\frac{CRx(TM-PRI)xGG}{36.500}$$

Dove:

CR = Capitale Residuo (al termine del periodo di indicizzazione precedente a quello in cui si calcola l'adeguamento) calcolato secondo il cosiddetto metodo francese relativo ad un prestito con la stessa durata, le stesse scadenze e gli stessi rimborsi del Contratto per il quale l'opzione finale di acquisto è equivalente ad un canone.

TM = tasso medio ottenuto come descritto alla presente sezione.

PRI = parametro di riferimento iniziale descritto nelle Condizioni Particolari di Contratto.

GG = giorni di indicizzazione.

Altri oneri dell'operazione:

- **Interessi di Mora:** pari al 12% su base annuale del dovuto.

Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori:

Tipologia di Spesa	Importo in Euro (oltre IVA ai sensi di Legge ove applicabile)	Dettagli
Spese perizia tecnica estimativa	€ 250,00	
Commissione gestione pratica Veicoli	€	
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori	€ 100,00	
Spese per registrazione Contratto oltre ai costi sostenuti	€ 20,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta.
Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuali oltre ai costi sostenuti	€ 15,00	Oltre all'importo della tassa versata.
Spese per incasso Canoni	€	Per ciascuno canone periodico.
Rimborso copertura assicurativa Veicoli oltre al costo sostenuto	€ 250,00	In caso la Concedente abbia dovuto provvedere alla copertura assicurativa.
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore	€ 0,00	In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente.
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente	€ 150,00	Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente, scelga di revocare l'adesione.
Spese per gestione sinistri	€ 250,00	Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro.
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori oltre ai costi sostenuti	€ 50,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori.
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori	€ 5,00	Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione.
Sanzioni amministrative, contravvenzioni	€ 20,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione.
Autorizzazione a condurre i Veicoli	€ 100,00	Per l'autorizzazione alla guida di conducenti diversi dall'Utilizzatore.
Spese pratiche perdita di possesso Veicoli oltre ai costi sostenuti	€ 150,00	
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore	€ 50,00	A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di leasing.

Numero Offerta

Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile oltre ai costi sostenuti	€ 50,00	
Spese per ciascuna variazione anagrafica	€ 10,00	
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione Bancaria	€ 10,00	
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore	€ 250,00	
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le Parti	€ 250,00	Per ciascuna modifica.
Spese per conteggio risoluzione consensuale	€ 20,00	Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/ prodotto
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione	€ 100,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore.
Spese per gestione insoluti e invio solleciti	€ 15,00	Per ciascun canone insoluto e sollecitato
Spese per recupero crediti		Nella misura del 10% dell'importo scaduto e non pagato per interventi di esazione telefonica, domiciliare nonché per spese legali sostenute.
Spese per recupero Veicoli oltre alle spese sostenute	€ 300,00	Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Veicoli.
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato elettronico	€ 0,00	
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale	€ 5,00	
Spese per ogni invio di informazioni e/o, comunicazioni ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste dell'Utilizzatore, oltre alle spese previste alla voce "Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale"	€ 5,00	
Spese per esercizio Opzione Finale di Acquisto	€ 200,00	Oltre al Prezzo dell'Opzione Finale d'Acquisto come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto.
Spese per risoluzione consensuale	€ 100,00	Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto.
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente	€ 100,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente.
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente con minivoltura legge Dini (D.L. n. 41/1995, convertito in L. n. 85/1995)	€ 100,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente.
Spese per ogni chilometro eccedente la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista eurotax Blu nell'ipotesi di mancato esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto	Importo pari alla svalutazione indicata nella rivista Eurotax Blu nel mese precedente la riconsegna	
Spese gestione premio copertura sul Credito- CPI	€	
Spese pacchetto altre coperture assicurative	€	
Spese ulteriori servizi	€	

Tutti gli importi in tabella sono indicati al netto di IVA.

Oneri Fiscali:

Imposta di bollo sul contratto	€ 16,00	L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.
Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela	€ 2,00	L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.

Numero Offerta

Risoluzione consensuale: in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma rappresentata dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo; su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento.

Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l'Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede.

Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla medesima dovuto dall'Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.

SEZIONE 4 – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Veicolo ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l'eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore. Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.

Garanzia dell'Utilizzatore: nel caso di mancato ritiro del Veicolo, a qualsiasi causa dovuto, in conseguenza della risoluzione del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore, il Contratto si intenderà come mai perfezionato tra le Parti, restando in ogni caso definitivamente acquisite alla Concedente la Commissione di gestione pratica Veicoli di cui alle Condizioni Particolari del Contratto. In tal caso, l'Utilizzatore garantirà, quale fideiussore solidale a prima richiesta del Fornitore, rimossa e rinunciata ogni eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del Fornitore, il pagamento da parte del Fornitore stesso, di una somma di danaro pari al Prezzo del Veicolo, oltre agli esborsi sostenuti dalla Concedente in previsione ed in relazione alla compravendita del Veicolo, maggiorato degli Interessi di Mora al momento dell'insorgere della mora, maggiorato di uno Spread così come indicato nelle Condizioni Particolari - e comunque non oltre quanto indicato nelle commissioni massime applicabili. Nel caso di pluralità di fornitori, in ipotesi di mancato perfezionamento anche di un solo Contratto di Acquisto del Veicolo, fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, il Contratto avrà ad oggetto il solo o i soli beni regolarmente consegnati all'Utilizzatore con conseguente modificazione anche delle Condizioni Particolari. La Data di Decorrenza del Contratto coinciderà con quella di risoluzione del 1° (primo) dei Contratti di Acquisto del o dei restanti beni.

La mancata immatricolazione e consegna del Veicolo all'Utilizzatore entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, determinerà la risoluzione automatica di diritto dello stesso con le conseguenze di cui all'Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione) delle Condizioni Generali di Contratto. La Concedente, dopo l'integrale adempimento da parte dell'Utilizzatore dell'obbligazione fideiussoria, lo surrogherà nei propri diritti e relative garanzie e azioni nei confronti del Fornitore. +

Garante:

il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni:

- la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall'Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
- Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori.
- Il Garante dispensa la Concedente dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l'Utilizzatore, o non le abbia continuate.
- E' espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell'Utilizzatore.
- Il Garante è tenuto all'immediato pagamento a favore della Concedente a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione dell'Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all'art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovute dall'Utilizzatore. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili della Concedente.
- In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l'Utilizzatore. L'eventuale decadenza dal beneficio del termine dell'Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante.
- In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell'ipotesi che l'obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

Risoluzione del Contratto: il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel momento in cui la Concedente, verificandosi uno dei casi di inadempimento dell'Utilizzatore agli obblighi e divieti previsti dall'Articolo 5 (Consegna e Verifica del Veicolo) e dall'Articolo - 9 (Obblighi e Divieti a carico dell'Utilizzatore, relativi a: Mandato per immatricolazione Veicolo; Esonero di Responsabilità nei confronti della Concedente; Autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo del Veicolo; Garanzia dell'Utilizzatore; Azioni nei confronti del Fornitore; Corresponsione dei Canoni. Spese, costi, imposte e tasse; Accollo dei rischi e responsabilità; Sinistri - Deterioramento - Furto o Perdita definitiva; Custodia, manutenzione ed uso del Veicolo; Tassa di proprietà (bollo) - Contravvenzioni; Cessione del Contratto da parte dell'Utilizzatore e liberazione da responsabilità; Assicurazione; Agevolazione), dichiarerà all'Utilizzatore, che intende avvalersi della Clausola Risolutiva Espressa. E' riservata peraltro alla Concedente la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali.

La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare ogni somma dovuta alla Concedente a titolo di Canoni, Interessi di Mora, spese e tasse, oneri, e quant'altro previsto ai sensi del Contratto. In caso di opposizione, la Concedente si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore.

In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare.

Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della Clausola Risolutiva Espressa:

- Mancato pagamento di quattro canoni anche non consecutivi o n importo equivalente;
- perdita definitiva del Veicolo;
- mancato perfezionamento del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest'ultimo;
- mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa;
- mancata stipulazione dell'Assicurazione, o mancato rinnovo dell'Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente;
- mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi di quanto indicato nell'Articolo 1 (Premesse) delle Condizioni Generali di Contratto;
- mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto;

Numero Offerta

- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- messa in liquidazione o anticipato suo scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2272 Codice Civile, in via anticipata rispetto alla Durata della Locazione Finanziaria, se l'Utilizzatore è una persona giuridica;
- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di Società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata;
- pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o del/i Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.

Risoluzione consensuale del Contratto: l'Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsi almeno 24 mesi dalla Durata originaria del Contratto, salvo deroga più favorevole per l'Utilizzatore, ed a condizione che l'Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso. Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto.

Modifica unilaterale del Contratto e Diritto di recesso dell'Utilizzatore: qualora sussista un giustificato motivo, la Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole all'Utilizzatore, fatta eccezione per: (i) Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o al Tasso Leasing nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso; (ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti); (iii) gli Interessi di Mora; (iv) le spese di istruttoria; (v) gli oneri relativi alla perizia tecnico estimativa (se previsti); (vi) le spese di registrazione del Contratto; (vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo residuo, **dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni**, secondo le modalità previste dall' art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità dell'Utilizzatore stesso in termini di rischio di credito. L'Utilizzatore **potrà recedere** dal Contratto **entro** la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto alla Concedente a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 (settantacinque) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 (sessanta) giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 (quindici) giorni per il saldo del debito residuo a favore della Concedente.

La modifica si intenderà approvata qualora l'Utilizzatore non receda dal Contratto nel termine sopra indicato (art. 118, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto previsto dal presente Articolo, l'Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell'Utilizzatore.

Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni: ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 12.08.2020, la Concedente dichiara di aderire all'Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l'Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail reclami@pec2.fiditalia.it. L'Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente, potrà presentare formale ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, l'Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet www.conciliatorebancario.it;

oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it).

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l'Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

Foro esclusivamente competente: Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, risoluzione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Tuttavia, nel caso in cui la Concedente fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del domicilio del convenuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto: In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verificino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l'Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all'estinzione del rapporto.

Per contratti stipulati fuori sede:

➔ **Soggetto convenzionato con Fiditalia S.p.A. che provvede all'offerta**

(timbro e firma)